

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 2

Norme di indirizzo programmatico per il riordinamento istituzionale e degli assetti societari ed aziendali

- 1.** La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia e coordinamento dell'azione pubblica regionale, nel contesto di un riordinamento istituzionale teso a conferire maggiore organicità agli interventi in alcuni comparti considerati di importanza preminente, procede alla riorganizzazione ed al riassetto degli Enti strumentali.
- 2.** La Regione procede altresì ad un adeguamento ed a un riassetto delle proprie partecipazioni al capitale di società finanziarie, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, segnatamente nel settore finanziario ed in quello delle infrastrutture.
- 3.** Nel quadro del riordino della legislazione regionale nel settore dell' agricoltura, la Regione infine promuove lo smobilizzo e la vendita di complessi aziendali appartenenti al patrimonio regionale, al fine di destinare adeguate risorse finanziarie al credito agricolo.